

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4849 del 02/12/2016
Oggetto	Procedimento RA14T0047. Concessione di area demaniale del fiume Lamone, adiacente alla particella di proprietà del richiedente, per l'uso a orto domestico - Scarpa Marco.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4989 del 02/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Procedimento RA14T0047. Concessione di area demaniale del fiume Lamone, adiacente alla particella di proprietà del richiedente, per l'uso a orto domestico - Scarpa Marco.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici-amministrativi, datata 20/12/2014 e registrata il 05/12/2014 al n.

PG.2014.0473686 di protocollo, il Sig. Scarpa Marco, C.F. SCRMRC70M28D458G, ha chiesto la concessione per l'utilizzo a orto domestico di una porzione di circa mq 2000 dell'area demaniale del fiume Lamone adiacente al terreno di proprietà censito al catasto del Comune di Brisighella, al foglio 102, particella 1 - procedimento RA14T0047;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostà idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 366 del 31.12.2014 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni;
- che, su richiesta della Struttura Autorizzazione e Concessioni

del 30.08.2016 - PGRA/2016/10722, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2125 del 15/11/2016, trasmesso a questa Struttura con nota PC.2016.35329 del 21/11/2016 (registrata a protocollo Arpae PGRA/2016/14570 del 24/11/2016), ha rilasciato il nullaosta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 13/2015, subordinatamente ad una serie di prescrizioni, obblighi e condizioni;

- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel suddetto nullaosta idraulico, è ritenuta ammissibile nel rispetto delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati nonché di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che il canone annuo dovuto relativamente agli orti ad uso domestico senza la presenza di recinzione e/o manufatto o ricoveri è stabilito, ai sensi della D.G.R. 895/2007, in € 125,00 per i primi 200 mq e in € 0,21 al mq per i 1800 mq eccedenti, risultando un importo complessivo di € 500,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ammonta a € 250,00;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 03.12.2014 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha inoltrato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la sotto elencata documentazione (come da richiesta del Servizio Tecnico di Bacino Romagna a suo tempo competente), registrata a PC.2016.15934 del 14/07/2016 e quindi trasmessa alla SAC di Ravenna in data 08/08/2016 con protocollo PC.2016.19755, che l'ha a sua volta assunta in data 07/11/2016 con PGRA/2016/9976:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 833,00 eseguito in data 19.04.2016 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quali canoni per gli anni 2015 e 2016 (sulla base di € 75,00 all'anno), ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 2/2015 e dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2004;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 500,00, eseguito in data 07.06.2016 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di

deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

- ha presentato l'attestazione del pagamento di € 197,00, quale indennizzo per l'occupazione senza concessione 01.01.2015-30.04.2015, come determinato con atto dirigenziale n. 5273/2015;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quelle riportate nel nullaosta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a Scarpa Marco, C.F. SCRMRC70M28D458G, la concessione per l'utilizzo a orto domestico di una porzione di circa mq 2000 dell'area demaniale del fiume Lamone adiacente al terreno di proprietà censito al catasto del Comune di Brisighella, al foglio 102, particella 1 - procedimento RA14T0047;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare e nel rispetto inoltre delle prescrizioni, obblighi e condizioni riportate nel nullaosta idraulico rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2125 del 15/11/2016;
3. di comunicare al destinatario il presente provvedimento;
4. di trasmettere inoltre contestualmente la determinazione n. 2125 del 15/11/2016 relativa al nullaosta idraulico citato al punto 2);
5. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA14T0047 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di SCARPA MARCO, C.F. SCRMRC70M28D458G, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'uso a orto domestico di una porzione dell'area demaniale del Fiume Lamone di circa m² 2000, adiacente alla particella privata individuata al Catasto terreni del Comune di Brisighella al F. 102, Mapp. 1.
2. L'occupazione è subordinata alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.05.2015 con durata sino al 31.12.2026.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 500,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, e presentare le attestazioni dei versamenti al Servizio concedente.
2. L'importo del canone potrà essere adeguato e aggiornato, in base alle Deliberazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'Art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 o in base ad altre disposizioni di legge, mediante comunicazione del Servizio concedente o di altro soggetto incaricato dalla Regione per la riscossione.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'ESERCIZIO

1. È ammessa unicamente la coltivazione di ortaggi. La coltivazione è consentita al di fuori della fasce di metri dieci dall'alveo di magra, restando proibito in tali superfici il dissodamento e il movimento di terra, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523.
2. È vietato nel corso d'acqua e nelle aree di pertinenza:
 - eseguire terrazzamenti o comunque modificare in senso planimetrico o altimetrico la superficie del terreno;
 - installare recinzioni, serre, ricoveri, baracche, recipienti e altri manufatti, ancorché di carattere precario;
 - coprire le colture con teli o reti di protezione di materiale non biodegradabile;
 - tenere animali in cattività;
 - depositare e impiegare diserbanti, fitofarmaci e concimi inorganici;
 - depositare attrezzi, materiali d'uso e raccolti;
 - depositare o abbandonare rifiuti.
3. La piantagione di specie erbacee a sviluppo verticale superiore a cm 50 dal terreno è consentita solo dietro approvazione del personale tecnico del Servizio concedente.
4. Il Servizio concedente potrà prescrivere, in ogni momento, le misure e le modalità operative che riterrà necessarie per la conservazione del bene pubblico e la tutela del regime idraulico del corso d'acqua.
5. Il Concessionario ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di evitare situazioni di pericolo.

Articolo 5 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze occorressero interventi o opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento

o di demolizione, nei modi e tempi prescritti il Servizio concedente.

2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e delle occupazioni ammesse con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale dell'Amministrazione concedente e alle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi idraulici.
5. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione di propria spettanza.
6. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica e di tutela dell'ambiente naturale.
8. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa con formato e ubicazione prescritta dall'Amministrazione.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione,

quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

12. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
13. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.